



Sentenza

n. 97/2026

n. 30935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Pia **MANNI** Giudice- relatore

Laura **DE RENTIIS** Giudice

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30935** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23.7.2025 nei confronti di:

PATERLINI Claudia Katia, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 20.11.1976, cod. fisc. PTRCDK76S60D918F, residente in Collio (BS), via Tizio n. 135, non costituita in giudizio.

con l'intervento *ad adiuvandum* di

COMUNE DI CONCESIO (C.F. 00350520177 - P.I. 00350520177), con sede presso il Municipio in via Piazza Paolo VI, n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Agostino Damiolini, autorizzato a stare in giudizio con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 9 ottobre 2025, elettivamente domiciliato in Brescia, via Romanino n. 16 presso l'avv. Mario Gorlani (p.e.c. mario.gorlani@brescia.pecavvocati.it) che lo rappresenta e

difende per delega allegata all'atto di intervento

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 6.5.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il Pubblico Ministero Lupacchino Selene Francesca, l'avv. Riccardo Ministrini per il Comune di Concesio nessuno presente per la convenuta, data per letta la relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23.7.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Paterlini Claudia Katia, Ponzoni Elena, Unicredit spa e Bper Banca spa per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale di € 360.498,77 in favore del Comune di Concesio.

La *notitia damni* è costituita da un esposto a firma del Sindaco, del Segretario Generale e del Presidente dell'Organo di Revisione del Comune di Concesio relativo all'avvenuta appropriazione indebita di somme di denaro da parte di Claudia Katia Paterlini in seguito alla quale la Procura ha svolto indagini tramite le quali è stato accertato quanto segue.

La Paterlini, assunta a tempo indeterminato dal Comune di Concesio il 4.1.1999, era stata inquadrata dapprima come Istruttore Contabile e successivamente come Istruttore Direttivo del Settore Finanziario - Servizio Ragioneria, in collaborazione con la dott. Elena Ponzoni. Nel 2001 era stata nominata

Economo Comunale e in seguito Sostituto del Responsabile del Settore Finanziario con decorrenza 01.01.2018 e con decorrenza 01.12.2022 Responsabile del Settore Pianificazione Strategica, settore al quale venivano ricondotte le funzioni relative ai controlli interni, all'ufficio personale trattamento economico, al DUP e al PIAO. In tale sua qualità la Paterlini si occupava della contabilità del Comune, operava sul conto corrente di tesoreria, disponeva i relativi pagamenti ed accedeva al sistema di contabilità e di tesoreria essendo dotata di apposite credenziali di accesso a tutti i pubblici portali.

In data 14.11.2024 il tesoriere BPER Banca s.p.a. segnalava al Comune 47 operazioni bancarie anomale, relative a molteplici mandati di pagamento effettuati dalla Sig.ra Paterlini a favore di sé stessa nel periodo 10.11.2023 – 14.11.2024. Eseguito il confronto tra i mandati di pagamento emessi dalla Paterlini e i flussi ordinativi di pagamento trasmessi alla tesoreria risultava che tutte le 47 le operazioni sospette risultavano indebite: talvolta dopo l'emissione del mandato di pagamento e la trasmissione in tesoreria veniva modificata la causale; talaltra nel mandato di pagamento venivano apposte *ab origine* diciture effettivamente equivocate, al fine di mascherare la non debenza degli importi, il tutto per un importo complessivo pari ad € 138.581,09. Venivano così scoperte altre due disposizioni bancarie *sine titolo* comportanti un ulteriore ammanco pari ad € 4.675,24. Controllando il periodo 9.9.2021 – 30.10.2023

emergevano altre appropriazioni indebite, eseguite col medesimo *modus operandi*, per complessivi € 217.242,44.

Il Comune presentava un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, cui seguivano il sequestro preventivo dei beni della Paterlini, poi convalidato, e la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico della stessa.

Il Comune presentava, inoltre, ricorso per sequestro conservativo *ante causam* innanzi al Tribunale di Brescia – Sezione Lavoro, autorizzato con provvedimento n. 199/2025, bloccava le credenziali e gli account ai portali pubblici ai quali la stessa aveva accesso e, in seguito a procedimento disciplinare, licenziava la dipendente senza preavviso.

La Procura ha, quindi, notificato l'invito a dedurre a Paterlini Claudia Katia, Ponzoni Elena, Unicredit spa e BPer Banca spa. Tutti gli invitati, ad eccezione della Paterlini, hanno depositato le controdeduzioni, senza chiedere l'audizione personale. In seguito alle difese dei presunti responsabili la Procura procedeva ad una nuova audizione del dott. Mauro Vivenzi, Presidente del Collegio dei Revisori del comune di Concesio. Quindi, ritenute le controdeduzioni inidonee a superare i motivi di addebito, la Procura ha depositato l'atto di citazione chiedendo la condanna al risarcimento dell'importo di € 360.498,77, pari alla somma indicata nei mandati di pagamento irregolarmente redatti ed estinti, della Paterlini in via principale a titolo di dolo e, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, di Elena Ponzoni, responsabile

del settore finanziario, per € 36.049,87 (pari al 10% dell'importo complessivo), dei tesorieri Unicredit per € 86.896,97 (corrispondente al 40% dell'importo introitato dalla Paterlini nel corso della vigenza del primo contratto di tesoreria) e BPER Banca per € 57.302,53 (corrispondente al 40% dell'importo introitato dalla Paterlini nel corso della vigenza del secondo contratto di tesoreria).

Il Comune di Concesio ha depositato in data 29.1.2026 atto di intervento *ad adiuvandum* con il patrocinio dell'avv. Mario Gorlani. L'ente ha dichiarato di aderire alla quantificazione del danno erariale operata dalla Procura Regionale, rimettendo alla valutazione del Collegio la graduazione delle colpe e la conseguente ripartizione della quota di danno imputabile a ciascun convenuto.

Unicredit spa si è costituita in giudizio con atto di costituzione depositato in data 22.9.2025, e successiva memoria depositata in data 26.1.2026, con il patrocinio degli avvocati Andrea Fioretti, Marcello Arbasino, Carlo Celani.

Bper Banca spa si è costituita in giudizio con memoria di costituzione e difesa depositata in data 27.1.2026 con il patrocinio degli avvocati Andrea Mozzati e Glauco Stagnaro.

Elena Ponzoni si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.1.2026 con il patrocinio degli avvocati Prof. Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati e Rebecca Santoro.

Paterlini Claudia Katia non si è costituita in giudizio.

I convenuti costituiti hanno definito il giudizio con il rito abbreviato versando, rispettivamente:

Unicredit spa € 32.500,00

Bper Banca spa € 21.000.00

Ponzoni Elena € 13.700,00

All'udienza del 6.5.2026, assente la convenuta, il PM e l'avv.

Riccardo Ministrini per il Comune di Concesio hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

1) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta Paterlini Claudia Katia che non si è costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc in data 12.8.2025.

2) Nel merito la domanda è fondata.

Pacifico il rapporto di servizio, essendo la convenuta, all'epoca dei fatti, dipendente del Comune di Concesio, vi è piena prova della condotta illecita dolosa consistita nell'appropriazione, da parte della convenuta, di somme di proprietà dell'ente tramite disposizioni bancarie, tramite l'appropriazione di somme del conto economale e tramite acquisti e prelievi di contante effettuati nell'interesse proprio con la carta di credito del Comune.

In particolare, la responsabilità della convenuta emerge senza

ombra di dubbio dai seguenti elementi:

-le dichiarazioni di Mariateresa Porteri, Segretario Generale del Comune, di Marzia Tilde Belleri, incaricata dall'ente della ricostruzione della situazione relativa agli ammanchi riconducibili alla gestione economica della Paterlini e alle somme alla stessa versate dagli agenti contabili e di Mauro Vivenzi, Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune, sentiti dal PM ai sensi dell'art. 60 CGC, i quali, ricostruita la procedura di introito di somme da parte dell'ente, hanno così descritto la condotta illecita della convenuta: *“l'agente contabile incassava le somme, redigeva un prospetto contabile e versava le relative somme alla Paterlini. La Paterlini versava solo in parte le somme in tesoreria o non le versava in toto. Successivamente, per mascherare l'ammanco, creava una reversale di incasso che riportava un numero di provvisorio “farlocco” (emesso in altre occasioni e relativo, pertanto, a tutt'altra causale) e un importo coincidente invece con l'importo indicato nel prospetto dell'agente contabile. L'agente contabile, pertanto, che non era abilitato a vedere i provvisori una volta chiusi, non si accorgeva del fatto che le somme non erano state versate in tesoreria e che non erano stati creati provvisori con la medesima causale, in quanto l'importo della reversale coincideva effettivamente con l'importo da loro indicato nel conto”*. Per quanto riguarda i conti dell'economo, che nel caso di specie era la Paterlini stessa, hanno dichiarato: *“Il meccanismo era il medesimo indicato per gli agenti contabili...Il*

prospetto dell'economo risultava corretto, le somme non venivano versate in tesoreria (o venivano versate solo in parte), successivamente venivano emesse reversali contenenti il numero di provvisorio "farlocco" (avente tutt'altra causale) e l'importo indicato nel prospetto dell'economo". Infine, per quanto riguarda l'uso della carta di credito, hanno riferito che: "La carta di credito veniva lasciata in cassaforte, alla quale aveva accesso la Paterlini. Spesso si trattava di prelievi in contante, avvenuti nella zona in cui risiedeva o dove si era recata in vacanza. Altre volte si trattava di acquisti indebiti... Le regolarizzazioni, d'altronde, sono state fatte dalla Paterlini";

-l'estrapolazione effettuata dalla software house contenente il prospetto della causale dei mandati di pagamento originari e la causale dei mandati di pagamento modificati, nonché il beneficiario originariamente indicato nel mandato trasmesso al Tesoriere e quello modificato dopo il pagamento e visibile al Comune;

-l'annotazione di PG della Guardia di Finanza la quale da atto di avere acquisito tutti i mandati di pagamento emessi sine titolo dalla Paterlini e dalla stessa incassati tramite bonifici bancari sul proprio conto corrente nel periodo 9.9.2021-14.11.2024 e di averli messi a comparazione con ciascuno dei relativi flussi ordinativi. Dal confronto è emerso che "il flusso di pagamento rimanda ad una causale diversa e incoerente rispetto a quella del mandato, ad esempio in luogo di "ritenute erariali" è indicato

“incarico presso il Comune di Caino” e il beneficiario, anziché essere l’Agenzia delle Entrate, è PATERLINI Claudia Katia con ordine di bonifico verso il proprio rapporto di conto corrente”. La GdF ha, poi, acquisito ulteriori mandati “per spese di cassa” il cui flusso non è stato accreditato sul conto corrente della Paterlini, ma percepito per contanti dalla stessa per asserite spese postali o erariali;

-la sostanziale ammissione della propria responsabilità da parte della convenuta, quale risulta dalla sentenza del Tribunale di Brescia-Sezione GIP_GUP, del 10.12.2025 n. 1618 con la quale la Paterlini è stata condannata con il rito abbreviato alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per il reato di peculato.

In sentenza si da atto che: “Il Sindaco del Comune di Concesio esponeva poi di avere convocato la PATERLINI...contestandole quanto era emerso. Alle contestazioni mosse la PATERLINI affermava di “non avere giustificazioni” e di essersi “finalmente tolta un peso”, asserendo di avere grossi debiti correlati alla chiusura del negozio di alimentari gestito fino al 2022 dal marito e a debiti di giochi da quest’ultimo contratti”, così come risulta anche dalla contestazione degli addebiti ex art. 55 bis D.lgs 165/2001 in sede disciplinare e dal provvedimento del giudice del lavoro del Tribunale di Brescia di autorizzazione al sequestro conservativo, e che: “All’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. l’indagata ...spontaneamente rendeva dichiarazioni con cui di fatto ammetteva le proprie responsabilità, asserendo di non

avere giustificazioni per quanto commesso e dichiarandosi (disposta, ndr) a risarcire, per quanto possibile, il danno cagionato alle casse comunali”.

La responsabilità della convenuta e l’elemento soggettivo del dolo sono assistiti, pertanto, da piena prova.

3) Secondo quanto è emerso dalle indagini svolte, nel periodo oggetto di osservazione, 9.9.2021-14.11.2024, la convenuta si è appropriata, tramite le operazioni bancarie, complessivamente di € 360.498,77 mentre sono ancora in fase di accertamento le appropriazioni operate quale economo e tramite la carta di credito.

Di tale somma il Comune ha recuperato dai responsabili in via sussidiaria, in seguito al giudizio abbreviato, l’importo complessivo di € 67.200,00 per cui la somma residua da restituire al Comune ammonta a € 293.298,77.

A questo proposito è noto che: *“nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato”* (SSRR 4/2019/QM). Nel caso di

specie, i corresponsabili in via sussidiaria hanno optato per la definizione del giudizio tramite il rito abbreviato ed hanno così versato la quota di danno loro imputata prima della condanna del debitore in via principale. Ne segue che, al fine di evitare l'ingiusto arricchimento del Comune, la Paterlini deve essere condannata a restituire al Comune la somma residua di cui sopra. Tale soluzione non costituisce ingiustificato arricchimento della stessa in quanto i corresponsabili convenuti a titolo di colpa grave in via sussidiaria sono surrogati di diritto ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. In proposito la Corte di cassazione ha affermato che: *"le Sezioni unite (Cass., sez. U, 29/04/2009, n. 9946) hanno valorizzato, sul piano ermeneutico, il requisito dell'interesse, come condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ., sempre che il diritto al rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento (Cass., 15/03/2004, n. 5245). La norma, come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2013, n. 28061), non impone affatto che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall'accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né che sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo piuttosto la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, alla estinzione dell'obbligazione, requisito che, a sua volta, postula l'esistenza non già di una obbligazione già attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il*

debitore” (Cass. 16.9.2025 n. 25369). Nel caso di specie, si tratta di condebitori che, sebbene non solidali, avevano interesse a definire la propria posizione estinguendo parte del debito per evitare una condanna maggiore e l’esecuzione forzata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA la contumacia di Paterlini Claudia Katia;

CONDANNA Paterlini Claudia Katia a corrispondere al Comune di Concesio la somma di € 293.298,77, oltre rivalutazione monetaria, sulla base dell’indice Istat, a decorrere dalla data delle singole operazioni illecite e sino alla data della presente sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.

Pone a carico della convenuta soccombente le spese di giudizio che liquida in € 119,32 (centodiciannove/32).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6.5.2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/06/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente